



Comune di Monte Compatri

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 29-08-2024

Oggetto: DIVIETO PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI DI IMBRATTAMENTO MARCIAPIEDI O ALTRI SPAZI PUBBLICI CON DEIEZIONI LIQUIDE CANINE E OBBLIGO DI DILUIZIONE DELLE STESSE

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi - causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

VALUTATO che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e/o detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

RICHIAMATO

- l'art. 12 co. 5 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monte Compatri approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2010, che prevede il divieto per i proprietari o possessori di animali "in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida";

CONSIDERATO

- che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, elementi di arredo, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;

- che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade - in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni - e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

- che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri

contenitori di acqua da versare all'occorrenza;

VISTI

- l'art. 50 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 ;
- la sentenza Cass. pen. Sez. II, 18/02/2015, n. 7082 ;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monte Compatri;

ORDINA

ai conduttori di cani a qualsiasi titolo nel Comune di Monte Compatri:

- è fatto divieto di consentire che gli animali, con deiezioni liquide, sporchino elementi di arredo urbano, marciapiedi o altri spazi pubblici in ogni modo pavimentati. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei;
- è fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua - senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti
in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;

SPECIFICA

che il presente provvedimento **non si applica** per gli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro**;

che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente.

RICORDA

- che l'art. 12 co. 5 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monte Compatri prevede il divieto per i proprietari o possessori di animali "in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida";

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale di Monte Compatri sia incaricato, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monte Compatri e diffusa con

ogni altro mezzo di comunicazione istituzionale;

che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comando Polizia Locale di Monte Compatri;
- Stazione Carabinieri di Monte Compatri;
- Prefettura di Roma;
- Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
(Francesco Ferri)



Handwritten signature of Francesco Ferri